

LIQ. CONTR. 60/2026 R.G.
PELLIZZARI A.

Sent. n. 115/2026 pubbl. il 25/05/2026
Cron. n. : 2601/2026
Rep. n. 167/2026 del 25/05/2026

R.G. 76-1/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA

Prima Sezione Civile

Diritto della Crisi e dell'insolvenza

riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Paola Cazzola Presidente
dott. Fabio D'Amore Giudice
dott. Silvia Saltarelli Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 76-1/2026 P.U.

da

UNICMOM S.R.L. (C.F. 01274580248) – con l'avv. Simone Perazzolo e l'avv. Daniele
Tonon

ricorrente

nei confronti di

T 11 SAS DI PELLIZZARI ALBERTO (C.F. 04278870243), con sede in Bassano del
Grappa (VI), via Monte Novegno n. 7 – con l'avv. Dario Lunardon

resistente

Visto il ricorso depositato da parte ricorrente in data 11.3.2026, per l'apertura, in via
principale, del procedimento di liquidazione giudiziale e, in subordine, del procedimento di
liquidazione controllata nei confronti del debitore resistente e del socio illimitatamente
responsabile;

vista la memoria di parte resistente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito;



esaminati i documenti agli atti e le informative trasmesse da Agenzia delle Entrate, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e Registro delle Imprese ex art. 367 CCII, nonché dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ex art. 41 comma 6 CCII;

il Tribunale osserva quanto segue:

sussiste la legittimazione attiva in capo all'istante, trattandosi di creditore della somma di € 16.017,81 in forza di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;

il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 2 CCII;

il debitore, come dallo stesso eccepito, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, trattandosi di impresa minore ex art. 2 lett. d) CCII: dalla documentazione in atti risulta infatti che non sono superate le soglie indicate in tale disposizione in nessuno degli ultimi tre esercizi (cfr. bilanci micro degli anni 2023, 2024 e 2025 e dichiarazioni dei redditi degli anni 2023, 2024 e 2025);

sussistono invece i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 270 CCII, richiesta in via subordinata da parte ricorrente:

la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 comma 2 CCII (importo dei debiti scaduti e non pagati non inferiore a € 50.000,00) risulta integrata, alla luce del credito esposto dal ricorrente e del debito erariale e previdenziale di € 63.740,23, emergente dalle informative di cui sopra;

sussiste il requisito di cui all'art. 270 comma 1 CCII, non risultando avanzate dal resistente domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

inoltre, allo stato, difetta la prova dell'incapienza patrimoniale ex art. 268, comma 3, CCII, essendo a tal fine necessaria un'attestazione dell'OCC, che il resistente non ha prodotto né ha chiesto termine per produrre;

il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 268 comma 2 e 2 comma 1 lett. b) CCII non ha formato oggetto di contestazione da parte del resistente e, in ogni caso, risulta integrato alla luce dei seguenti elementi:

- il mancato pagamento del credito azionato, benché fondato su titolo esecutivo e di importo non elevato;
- un elevato debito erariale, quanto alla società, come detto, pari ad € 63.740,23 e, quanto al socio illimitatamente responsabile, pari ad € 258.127,39, senza che risultino rateazioni;
- il pignoramento negativo;
- la cancellazione della società in data 3.12.2025.

La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi (art. 2 comma 1 lett. a) CCII), bensì a vera e propria insolvenza (art. 2 comma 1



lett. b) CCII), sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore e del socio illimitatamente responsabile.

Va poi richiamato l'art. 270 comma 5 CCII, secondo cui: *“Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.”* e dunque va precisato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata:

- nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

- non potranno essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 268 e 270 CCII;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **T 11 SAS DI PELLIZZARI ALBERTO**, con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via Monte Novegno n. 7, C.F. 04278870243;

nonché del socio illimitatamente responsabile:

PELLIZZARI ALBERTO, nato a Morbegno (SO) il 23/11/1959 e residente in Bassano del Grappa (VI), via Beata Giovanna n. 3, C.F. PLLLRT59S23F712X;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Saltarelli;

nomina Liquidatore la rag. Antonella Sbalchiero;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

dispone che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;



Sent. n. 115/2026 pubbl. il 25/05/2026

Cron. n. : 2601/2026

Rep. n. 167/2026 del 25/05/2026

- ove si tratti di imprenditore, pubblicata nel registro delle imprese;
- quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, trascritta nei competenti registri;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore.

Vicenza, 21/05/2026.

Il Giudice est.

dott.ssa Silvia Saltarelli

Il Presidente

dott.ssa Paola Cazzola

